

TI_GERICHTE 16.1995.42 vom 17. Februar 1995

TI Tribunale d'appello, 1995-02-17, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_16.1995.42

FR: TI_GERICHTE 16.1995.42 du 17 février 1995

IT: TI_GERICHTE 16.1995.42 del 17 febbraio 1995

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

_____ procede all'incasso del credito in quanto costituito dal saldo del prezzo di un apparecchio televisivo venduto al signor _____. Si tratta di un apparecchio Philips del prezzo di fr. 1'945.- di cui fr. 1'000.- versati come acconto; il prezzo è indicato su una fattura emessa dalla ditta venditrice in data 3 luglio 1993 e firmata dall'acquirente. Questi contesta di aver pattuito l'acquisto per tale somma, sostenendo la validità di un'altra fattura di data 23 luglio 1993 - relativa per altro allo stesso apparecchio - dove il prezzo è indicato in fr. 1'385.70, onde il saldo sarebbe di soli fr. 385.70. Non essendo stato chiarito se effettivamente la seconda fattura tenga conto di quanto il cliente avrebbe percepito dalla sua assicurazione in seguito al danneggiamento di un altro televisore, rispettivamente in che misura incida sul presente credito la parallela fattispecie relativa alla riparazione di quell'altro apparecchio, il giudice di pace - constatato come l'istruttoria non abbia portato alcun elemento di giudizio nuovo rispetto alla procedura sommaria di rigetto dell'opposizione - ha respinto la domanda di disconoscimento del debito.

E. 2

Con il presente ricorso il signor _____ non contesta il merito della decisione, ma rimprovera al primo giudice di aver agito in modo contrario alla procedura civile. Delle diverse censure si dirà nel seguito.

E. 3

Giusta l'art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove. Secondo dottrina e giurisprudenza è arbitrario ciò che è manifestamente insostenibile, contrario alla logica ed in palese contrasto con gli atti, non è pertanto arbitraria la valutazione del giudice che sia giustificabile e si possa sostenere alla luce di un comune criterio di ragione seppure sia dubbia o opinabile (Rep 1983 9, 1989 158; DTF 109 II 171, 113 Ia 20, 114 Ia 27, 116 Ia 88 consid. 2b, 119 Ia 32 consid. 3)

E. 4

Buona parte del ricorso (cfr. punto 2 del medesimo) è dedicata a censurare l'operato del giudice di pace in merito alla precedente procedura di rigetto dell'opposizione, conclusasi con la sentenza 11 febbraio 1994. Sennonché, al momento in cui il ricorso è stato introdotto esplicitamente come impugnazione della sentenza di merito del 30 aprile 1994, quella prima

sentenza era ormai cresciuta in giudicato: pertanto, in virtù dell'art. 328 CPC, quelle censure non possono essere esaminate.

E. 5

Per il resto, due sono le censure concernenti il procedimento in esame: una concernente la citazione delle parti al contraddittorio e l'altra relativa all'udienza di audizione di un teste. Secondo l'art. 143 CPC gli atti di procedura in urto con il CPC sono annullabili se - non rientrando nel novero degli atti nulli - comportano un pregiudizio per la parte che ne è colpita che non può essere riparato se non con l'annullamento. Orbene, che il giudice di pace abbia o no accompagnato la citazione per il contraddittorio con la spedizione alle parti dell'istanza del signor _____ non può avere alcuna rilevanza per il ricorrente: egli infatti non può pretendere di aver subito un pregiudizio dalla pretesa irregolarità poiché è l'autore di quell'allegato scritto e non può sostenere di aver dovuto affrontare la discussione senza conoscere i termini della lite. La censura non può quindi essere accolta.

E. 6

Più rilevante è il rimprovero attinente all'audizione del teste _____. Risulta in modo inequivocabile dal verbale del 26 aprile 1994 che il teste, dapprima, è stato interrogato dal giudice di pace in assenza delle parti e, terminata quella prima fase dell'assunzione, è stato poi interrogato da entrambe le parti. Al proposito il ricorrente sostiene che questo modo di procedere corrisponde a una lesione di norme essenziali del procedimento e pertanto chiede l'annullamento della sentenza. Il giudice di pace ha giustificato il suo modo di procedere invocando l'art. 236 CPC: a torto, poiché quella norma fondamentale stabilisce il principio in base al quale le parti possono - ossia hanno il diritto - di presenziare all'audizione dei testi e di formulare quelle domande che il giudice ritiene ammissibili (cpv. 2). Ciò non ha nulla a che fare con la disciplina dell'interrogatorio, regolata al cpv. 4. La possibilità delle parti di presenziare all'assunzione della prova fa parte del diritto costituzionale delle parti di essere sentite (art. 4 Cost.): la decisione del giudice di pace va pertanto esaminata alla luce di quel principio, formulato in senso generale dall'art. 185 cpv. 1 CPC (cfr. II CCA 19.1.1993 Adami / Müller, consid. 9.2). Se ne deve concludere che, a prescindere dalle eccezioni previste dall'art. 185 cpv. 2 CPC, il giudice non può escludere le parti dall'interrogatorio di un teste. La dottrina non è però rigorosissima nella sanzione delle lesioni dell'art. 4 Cost., ossia prevede la possibilità di sanare, nella misura del possibile, una prova assunta in modo formalmente carente (Müller G ., Commentaire de la Constitution fédérale, art. 4, n. 107). E' il caso nella fattispecie presente. Infatti, nella sostanza, si verifica che l'interrogatorio del teste condotto dal giudice in assenza delle parti e le domande formulate poi dalle parti qualche minuto dopo coincidono: il teste _____ ha cioè dovuto rispondere in entrambe le tornate a domande riguardanti , in genere, la sua attività presso la ditta di _____, se ha trattato personalmente la vendita dell'apparecchio Philips all'istante e se ricordava i contatti fra le parti concernenti la riparazione del primo televisore. Nel particolare, in entrambe le occasioni, il teste si è dichiarato estraneo alla pattuizione della vendita dell'apparecchio Philips. Se ne può senz'altro concludere che la seconda tornata di domande - formulate dalle parti - ha sanato la situazione formalmente irregolare, creata dal giudice di pace con l'esclusione delle parti dall'aula nella prima parte dell'interrogatorio. Per tutti questi motivi, richiamati per le spese gli art. 147 segg. CPC e la LTG dichiara e pronuncia 1. Il ricorso per cassazione _____ è respinto . 2. Le spese e la tassa di giustizia, per complessivi fr. 80.-, anticipati dal ricorrente, restano a suo carico. 3. Intimazione: - _____ Comunicazione alla

giudicatura di pace del Circolo di Sonvico. Per la Camera di cassazione civile del Tribunale
d'appello Il presidente La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.